

Oggetto n. 1136: Istituzione della riserva naturale orientata di Onferno (Gemmano - Forlì).
(Proposta della Giunta regionale in data 21 dicembre 1990, n. 6520)

Prot. n. 4163 /I.2

Il Consiglio

Premesso che:

- con deliberazione progr. n. 6520 del 21 dicembre 1990 la Giunta regionale proponeva al Consiglio l'istituzione della riserva naturale orientata di Onferno (Gemmano - Forlì);
- la commissione consiliare "Territorio e Ambiente" (giusta nota prot. n. 29/II.5 del 20 febbraio 1991) ha apportato in sede referente modificazioni alla suddetta proposta della Giunta per cui il testo della stessa viene a risultare come segue:

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, 19 dicembre 1989 n. 6824, con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della "Riserva naturale orientata di Onferno" in Comune di Gemmano (Forlì), pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 17 gennaio 1990;

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dalla L. R. 11/1988;
- che sono state depositate presso il Comune di Gemmano e/o presso la Regione entro i termini prescritti n. 8 (otto) osservazioni alla soprarichiamata deliberazione:
 1. Comitato Circondariale di Rimini (FO) in data 20 febbraio 1990;
 2. Comitato Circondariale di Rimini (FO) in data 12 marzo 1990;
 3. Comitato T.G.S.C. di Gemmano - Onferno. Centro Venatorio polivalente in data 14 marzo 1990;
 4. Lega Ambiente - WWF Italia. Sezioni del Circondario di Rimini 14 marzo 1990;
 5. Democrazia Cristiana, sezione di Gemmano in data 16 marzo 1990;
 6. Valentini Elsa in data 17 marzo 1990;
 7. Federazione Provinciale Coltivatori Diretti. Forlì in data 17 marzo 1990;
 8. Comune di Gemmano in data 17 marzo 1990;

- che è pervenuta oltre i termini prescritti e quindi non è stata considerata, n. 1 (una) osservazione di Fabio Gaia per Federazione Italiana della Caccia, circondario di Rimini;
- che sono state presentate, direttamente a questo Ente, entro i termini prescritti le osservazioni di cui ai precedenti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Ritenuto:

- che le osservazioni nn. 1 e 2, in parte riprese dall'osservazione n. 4 siano da respingere in quanto, proponendo che il Comune di Gemmano si avvalga dell'opera di gestione di un "Comitato di gestione", prevedono la costituzione di un organismo non previsto dalla L.R. 11/1988 e che sicuramente renderebbe più difficile e macchinosa la gestione della riserva stessa; inoltre la sede di coordinamento delle politiche derivanti da diversi settori non può che essere il Comitato circondariale stesso; infine il Comitato tecnico - scientifico, la cui costituzione è prescritta dalla delibera regionale è l'organismo che garantisce la correttezza e la compatibilità degli interventi previsti;
- che l'osservazione n. 3, contrapponendo l'istituzione della Riserva ai benefici economici derivanti dall'attività del Centro venatorio polivalente sia da respingere in quanto non entra nel merito della proposta di istituzione della Riserva, né nei suoi aspetti tecnici e normativi; giova ricordare nello specifico che il perimetro della Riserva include solo in minima parte l'area gestita dal Centro, trattandosi di soli 50 ettari rispetto ad una superficie complessiva di 1.000 ettari gestiti dal Centro stesso; la gestione futura del Centro, alla luce della L. R. 18 maggio 1987, .. 20 e delle direttive regionali emanate sulla materia delle aziende faunistico - venatorie, dovrà inoltre fondarsi su criteri di tutela e restauro dei caratteri ambientali e faunistici del territorio;
- che l'osservazione n. 4, per la parte in cui propone di esplicitare nel provvedimento istitutivo le superfici della riserva e delle zone in cui è suddivisa, sia da respingere, non apportando contenuti nuovi e significativi al provvedimento stesso;

- che le osservazioni n. 5 e 7 siano da respingere in quanto sollevano questioni di carattere generico e generale e non riferite specificamente al perimetro, alla zonizzazione ed alle norme del provvedimento; l'atto istitutivo peraltro si preoccupa di minimizzare l'impatto della Riserva sul tessuto economico limitando l'inclusione nel perimetro di aree attivamente ed attualmente coltivate; inoltre le aree di maggior pregio ambientale e naturalistico (e ricomprese nel perimetro della Riserva) sono, per caratteri morfologici e microclimatici del tutto inadatte all'esercizio dell'attività agricola; l'atto istitutivo infine ammette l'attività agricola nel perimetro della Riserva, laddove prevede che siano da favorire "... la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria ...";
- che l'osservazione n. 6, entrando nel merito della proposta, chiede l'esclusione di alcuni terreni agricoli dal perimetro della Riserva sia da accogliere per la parte recepita e sostanziata cartograficamente dall'osservazione n. 8; va comunque sottolineato che lo spirito e la lettera della L. R. 11/1988 esplicitamente individuano la possibilità di indennizzi economici (art. 29) che verranno riconosciuti sulla base di criteri individuati dal programma di gestione; lo stesso programma di gestione costituisce lo strumento con il quale l'insieme delle attività di protezione, di restauro, di promozione connesse alla gestione verrà sistematizzato ed articolato;
- che l'osservazione n. 8 sia da accogliere in quanto chiede una modifica del perimetro motivata dall'esigenza di una migliore e più efficace gestione, mentre sia da respingere per la parte con la quale inoltre propone una classificazione a "riserva naturale integrale" di un'area che, sulla base della normativa proposta, appare sufficientemente tutelata; peraltro il programma di gestione dovrà definire, in modo analitico, le modalità concrete di accesso e di fruizione dell'area;

Visto il parere di merito sulle osservazioni espresso dal Comune di Gemmano con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 marzo 1990, con il quale si propone di respingere le osservazioni precedentemente indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 7, si propone di accogliere previa verifica l'osservazione n. 6 e con il quale viene avanzata una propria osservazione;

Sentito il parere favorevole del Comitato consultivo per l'Ambiente naturale espresso nella seduta del 20 novembre 1990;

Tenuto conto che lo stesso Comitato ha rilevato una parziale incongruenza nelle norme di attuazione e di tutela relative alla "Zona B", laddove si vieta la introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, mentre viene consentita l'attività agricola e che tale incongruenza va eliminata dal provvedimento definitivo;

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva istituzione della "Riserva naturale orientata di Onferno" a norma della L. R. 2 aprile 1988, n. 11;

Visti gli artt. 22 e seguenti della citata L. R. 11/1988;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- A. di respingere le osservazioni presentate alla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1989, n. 6824 concernente "Istituzione della Riserva naturale orientata di Onferno" indicate in premessa ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, e parte dell'osservazione indicata al n. 8;
- B. di accogliere l'osservazione n. 6, così come proposto ed indicato cartograficamente dall'osservazione n. 8;
- C. di istituire in via definitiva la "Riserva naturale orientata di Onferno" con il seguente atto:

1. Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la "Riserva naturale orientata di Onferno" situata in Comune di Gemmano (Forlì) secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:10.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; essa è suddivisa nelle zone A, B, C così come rappresentate nella stessa planimetria;

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al complesso carsico di Onferno e del bosco relitto circostante;

b) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;

c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;

d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;

e) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;

h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione;

3. Norme di attuazione e di tutela

Zona A - Zona di tutela

a) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

b) sono vietati inoltre:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;

- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;

- il disturbo intenzionale della fauna;

- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti e la cattura della fauna selvatica;

c) sono vietati:

- il taglio del bosco e del sottobosco;

- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei;

- l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;

d) è vietata la raccolta e l'asportazione di minerali, rocce e concrezioni calcaree;

e) l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito:

- lungo le strade comunali esistenti;

- lungo le strade vicinali ed interpoderali unicamente per i residenti nell'area, per le normali attività agricole, e per le esigenze di servizio della riserva;

- al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente alle macchine agricole per la normale attività;

f) sui sentieri predisposti è consentito l'accesso nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

Zona B - Zona di protezione

Per la zona B valgono i divieti di cui alle lettere b), c) fatta salva per le aree agricole la possibilità di

introdurre specie vegetali coltivate, d), e) dettati per la zona A.

E' vietata inoltre qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono vietate le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti ad agricoltura.

Zona C - Zona edificata

Sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli immobili esistenti nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

4) Modalità di gestione

a) la gestione della Riserva naturale di Onferno è affidata al Comune di Gemmano;

b) il Comune dovrà avvalersi, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, 1. comma della L.R. n. 11/1988; tale Comitato dovrà comprendere altresì un esperto in ecologia degli ambienti ipogei;

c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Gemmano, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;

d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;

5) Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla pubblicazione del presente atto istitutivo sul Bollettino Ufficiale dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Comune di Gemmano e redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29 L.R. n. 11/1988 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il programma di gestione individua le politiche e gli interventi necessari per il perseguimento dei fini istitutivi, ed in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;

- individua gli interventi per la cura, manutenzione ed eventuale conversione dei boschi e per mantenere la diversità e la complessità delle comunità vegetali;

- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;

- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione, anche con specifico riferimento agli ambienti ipogei e detta le relative norme regolamentari;

- individua le azioni e gli strumenti atti a favorire, nei terreni coltivati, pratiche agricole di minimo impatto ecologico;


- per quanto attiene alla zona C individua gli interventi, funzionali all'attività della riserva, da promuovere ed incentivare, in particolare nei settori della ristrutturazione ed arredo urbano e nel restauro dei beni storici, artistici e monumentali.

- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di gestione.





Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.


D. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



PERIMETRO E ZONIZZAZIONE

-  Zona A - zona di nuclei
-  Zona B - zona di protezione
-  Zona C - zone edificate
-  Perimetro della riserva

scala 1:10.000



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
 COMUNE DI GEMIGNANO (FORLÌ)
 Base cartografica ricavata dallo stato della Carta Tecnica Regionale n. 287716

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RISERVA NATURALE ORIENTATA "ONFERO"
 Legge Regionale 2 Aprile 1988, n. 11